



DETERMINA N. 37 DEL 4-05-2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI IN RELAZIONE ALLA VERTENZA INPS-SOSPENSIONE ESECUTIVITA' SENTENZA DI PRIMO GRADO CIG Z041EC6806

LA DIRETTORA

Richiamati:

- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'articolo 114 con riferimento all'Azienda speciale, ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;
- l'atto con cui è stata costituita l'Azienda speciale di tipo consortile denominata "Insieme" Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia" tra i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno repertoriato al n. 46.391 in data 27.11.2009 e il successivo atto integrativo repertoriato al n.12096 in data 19.12.2013;
- l'atto repertorio n.17/2013 con cui i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno hanno costituito l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, in conformità all'art.32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n.21/2014 con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, socio-sanitari e che prevede che in attuazione della Legge Regionale n.12/2013, l'Unione si avvarrà per la produzione e erogazione dei servizi sociali dell'Azienda speciale dell'Unione, costituita ai sensi dell'art 114 del D.Lgs n. 267/2000;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione n.28 del 18 dicembre 2015 e dell'Assemblea Consortile n.6 del 21 dicembre 2015 con cui è stato preso atto della trasformazione dell'Azienda consortile in Azienda speciale dell'Unione, del trasferimento delle suddette quote e dello schema del nuovo statuto;
- la deliberazione dell'Unione dei Comuni n.27 del 28 dicembre 2015 con cui sono state approvate l'acquisizione, da parte dell'Unione, delle quote di capitale di dotazione di "Insieme" cedute dai Comuni; la trasformazione dell'Azienda speciale di tipo consortile - "Insieme" Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia – in Azienda Servizi alla Cittadinanza "Insieme", Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia e lo Statuto dell'Azienda speciale;

Rilevato che, a seguito delle sopracitate deliberazioni, in data 30 dicembre 2015 con sottoscrizione di apposito atto del notaio Dott.ssa Elena Tradii a seguito della cessione e trasferimento delle quote di capitale dai Comuni all'Unione dei Comuni:

- l'azienda "Insieme" si è trasformata da Azienda consortile in Azienda speciale dell'Unione
- Azienda Servizi per la Cittadinanza Insieme Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia
- è stato approvato il nuovo Statuto;

Dato atto che la trasformazione di Insieme da Azienda speciale di tipo consortile ad Azienda Speciale per la Cittadinanza dell'Unione avviene senza soluzione di continuità e senza modificarne la natura giuridica di ente pubblico non economico strumentale all'Unione dei Comuni e che l'Azienda speciale dell'Unione resta titolare di tutti i rapporti attivi e passivi in essere;

Vista la Delibera del Consiglio dell'Unione n.16 del 27/04/2017 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Programma 2017/2019, del Bilancio Pluriennale di previsione 2017/2019 e del Bilancio Economico preventivo 2017 dell'Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme";

Premesso che:

- come già analizzato con maggiori approfondimenti nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 5 e 6 del 2016, l'Azienda ha aperto una vertenza con INPS in relazione alla posizione presa dall'Istituto che ritiene ASC non iscrivibile alla Cassa ex Inadel;
- con deliberazione n. 15/2016 è stato deciso di agire in giudizio nei confronti di INPS al fine di tutelare gli interessi dell'azienda e dei lavoratori;

Vista, all'esito della procedura di primo grado, la sentenza del Tribunale ordinario di Bologna Sezione Lavoro del 14/2/2017 che: "accerta e dichiara la natura di ASC InSieme quale Ente pubblico non economico e per l'effetto ordina ad INPS di iscrivere i dipendenti alla Cassa ex Inadel a far data dal 1.1.2010 con ogni conseguenza di legge";

Rilevato che:

- con ricorso depositato in data 27/3/2017 INPS ha presentato appello richiedendo la sospensiva in via cautelare della sentenza suddetta ed in merito la riforma della stessa;
- che la Corte d'Appello ha fissato l'udienza per la discussione della sospensiva in data 16/5/2017 e quella per il merito in data 10/4/2018;

Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione n.12 del 2/05/2017 relativa alle "Decisioni in merito alla prosecuzione dell'azione in giudizio contro INPS per mancata iscrizione alla cassa ex Inadel", si è disposto di proseguire nell'azione legale nei confronti di INPS resistendo al ricorso presso la Corte d'Appello ed, a tal fine, di affidare il servizio legale al Dott. Pizzoferrato – incaricato per la vertenza in primo grado con deliberazione n. 15/2016 e successiva determina n. 75/2016 - dando mandato alla Direttrice di procedere con gli atti necessari;

Visti in tal senso gli articoli 4 e 63 del Codice dei Contratti approvato con Decreto Legislativo 50/2016 che prevedono la possibilità di trattativa diretta per l'affidamento di servizi sotto la soglia di 40.000 euro nel rispetto dei principi generali del Codice dei Contratti ed in relazione all'urgenza;

Valutato quindi che:

- per la consulenza suddetta è stato contattato nuovamente il Professore ed Avvocato Alberto Pizzoferrato, Professore ordinario di Diritto del Lavoro presso l'Università di Bologna e Docente di Diritto della sicurezza sociale presso la Scuola di Giurisprudenza e la Scuola di Economia dell'Università di Bologna, professionista di altissima specializzazione in particolare in relazione al tema ed alla tutela di pubbliche amministrazioni;
- il professore ha presentato un preventivo, agli atti, che prevede quale oggetto del servizio la difesa dell'azienda in sede cautelare d'appello relativamente alla richiesta di sospensione dell'esecutività del provvedimento giudiziale di primo grado, per un corrispettivo pari ad euro 5.000, oltre ad accessori di legge (IVA, CPA, rimborso forfettario 15%);

Dato atto che:

- Il corrispettivo previsto sarà corrisposto sulla scorta di regolare fattura da emettersi come specificato in preventivo al termine del servizio;
- la spesa per la liquidazione dei compensi dovuti, pari a complessivi Euro 7.295,60, è prevista nel fondo spese legali accantonato nell'anno 2016.

Visto il D. Leg.vo n. 267/2000;

Visto lo Statuto;

DETERMINA

Tutto quanto sopra premesso:

di affidare, per le motivazioni addotte in premessa, il servizio legale all'Avv. Alberto Pizzoferrato, secondo quanto specificato in narrativa;

di dare atto che:

- per il servizio richiesto si prevede un corrispettivo di Euro 5.000,00 oltre ad accessori di legge (C.P.A, IVA, rimborso forfettario spese), per un totale complessivo di Euro 7.295,60;
- Il corrispettivo previsto sarà corrisposto sulla scorta di regolare fattura da emettersi come specificato in preventivo al termine del servizio e che la spesa è prevista nel bilancio aziendale, per l'anno 2017, al centro di costo n. 40070503;
- che il n. di CIG è: Z041EC6806;

di dare atto che il presente atto ha valore sostitutivo del contratto essendo declinate nell'atto tutte le condizioni contrattuali.

Casalecchio di Reno, 4 Maggio 2017

La Direttrice

Cira Solimene

